

I chiarimenti delle Entrate. Le risposte alle Faq sulla comunicazione integrativa all'Anagrafe dei rapporti finanziari

Card con esclusioni solo dal 2014

Per le carte prepagate plafond da non valorizzare - Niente cambi di linea sui conti scudati

Marco Piazza
Giacomo D'Angelo

Le Faq pubblicate l'altro ieri dall'agenzia delle Entrate sulla comunicazione integrativa all'Anagrafe dei rapporti finanziari non rispondono alla richiesta di alcune associazioni di categoria di esonerare dall'obbligo i conti scudati. I precedenti sulle comunicazioni all'Anagrafe non fanno ben sperare. Le Faq, invece, danno una serie di chiarimenti tecnici.

Terme

Finalità delle terme è consentire agli operatori di verificare completezza e congruenza tra i dati

ricevuti e quelli risultanti in archivio dei rapporti, per eventualmente fare rettifiche/cancellazioni/ integrazioni con le comunicazioni mensili e poi inviare terme corrette con la comunicazione annuale.

In caso di reimpianto successivo al 31 marzo 2013, le terme già inviate agli operatori non vanno considerate; saranno utilizzate nella strutturazione del file annuale le terme riassegnate in fase di nuovo impianto.

Se l'operatore non ha ricevuto le terme, deve comunque inviare, alle scadenze annuali previste dalla legge, per poi eventualmente intraprendere le

azioni correttive se riceve un esito di elaborazione negativo.

Famiglie

Oltre alle modalità tecniche per riunire le terme in famiglie, le Faq chiariscono che in caso di fusione per incorporazione è libera scelta dell'incorporante se la famiglia dei rapporti dell'incorporato contenga nei primi caratteri il codice fiscale dell'incorporante o dell'incorporata.

Valorizzazione del saldo

Sul saldo finale per rapporti chiusi in corso d'anno, si ribadisce il criterio generale delle istruzioni: il maggiore tra saldo

contabile del giorno dell'ultimo addebito prima della chiusura del rapporto e saldo al momento dell'estinzione (sommando del saldo alla chiusura e relativi addebiti e accrediti per competenze). Introdotto un terzo residuale criterio: attribuire valore diverso da zero prima della movimentazione di azzeramento.

Rapporti in valuta estera

Il cambio di riferimento è quello a fine anno o - nei rapporti chiusi in corso d'anno - alla data di chiusura. Clausola di salvaguardia, l'uso del tasso medio di cambio nelle annualità 2011, 2012 e 2013. È uti-

lizabile indifferentemente la codifica Iso o Uic.

Carte di credito

Le esclusioni delle istruzioni operano solo dal 2014. Per le carte prepagate il plafond non va valorizzato, a differenza delle revolving. Le carte ricaricabili con codice Iban assimilabili al c/c vanno valorizzate in colonna 3 per gli accrediti e in colonna 4 per gli addebiti.

Trasferimento titoli

Nel passaggio allo stesso intermediario non vanno inclusi tra gli investimenti/disinvestimenti i titoli che rimangono della

stessa specie o qualità.

Iscrizione al Sid

Si fa solo dall'anno in cui vi sono operazioni da comunicare.

Sim e Sgr

Il campo Cab, d'obbligo nei rapporti di tipo 01 e 02, si valorizza inserendo il cap della sede legale o dell'unità locale censita in Cciaa che gestisce il rapporto.

Sanzioni

Confermato che non vi saranno sanzioni per gli invii (anche integrativi o sostitutivi) effettuati entro il 31 gennaio 2014.

Il Fondo unico giustizia

I rapporti intestati al Fondo unico giustizia non devono essere segnalati: questa una delle risposte alle Faq pubblicate dalle Entrate.

Nel fondo confluiscono le somme di denaro e i proventi: * sequestrati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al Dgls 231/01; * derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla stessa legge 575/65, nonché alla legge 1423/56, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al Dgls 231/01; * di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale (sentenza non più soggetta a

impugnazione); * relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai c/c, ai conti deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative; * depositati presso Poste italiane Spa, banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dalla data in cui il procedimento si è estinto; * di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto n. 267/42 (attivo fallimentare).

Imposta di registro. Responsabilità solidale

Nei processi pagano solo l'attore e il convenuto

Angelo Busani

La responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per un provvedimento giudiziario grava esclusivamente su attore e convenuto. Cioè sui soggetti coinvolti nel «rapporto sostanziale» del procedimento giurisdizionale. Non grava invece sui soggetti intervenuti volontariamente nel procedimento, perché estranei al giudicato. Lo afferma la risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 82/E di ieri.

La controversia giudiziaria dalla quale è originata la risoluzione ha avuto come esito la condanna di un consulente finanziario alla restituzione di somme indebitamente trattene rispetto all'incarico di investimento che aveva ricevuto

IL PRINCIPIO

La posizione delle parti «direttamente» in causa va distinta da quella di chi interviene nel procedimento a sostegno di una di esse

to da un suo cliente. In questo giudizio erano poi intervenuti volontariamente altri soggetti, che si sono affermati, a loro volta, creditori del convenuto e, dunque, interessati all'accertamento del credito vantato dall'attore (al fine di concorrere col medesimo nelle pretese verso il comune debitore).

La solidarietà nell'obbligo di pagamento dell'imposta di registro ha fonte nell'articolo 57 del Testo unico del registro, recato dal Dpr 131/1986. Secondo la norma, nei provvedimenti giurisdizionali, obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro sono «le parti in causa». Nella giurisprudenza di legittimità si è peraltro consolidato (Cassazione, sentenze 4805/2011 e 16745/2010) l'orientamento secondo il quale l'imposta di registro dovuta per la registrazione degli atti giudiziari non deve gravare indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento giudiziario, in quanto

l'indice di capacità contributiva, cui si ricollega il tributo, non è la sentenza in quanto tale, «ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estranei».

In altri termini, «il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione giuridica processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza». In sostanza, il rapporto di solidarietà passiva disposto dall'articolo 57 del Testo unico del registro trova applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza. Con esclusione, pertanto, dei soggetti che a tale rapporto risultano estranei, come accade nel caso di coloro che appunto dispiegano nel processo un intervento volontario ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice di procedura civile.

In base a questa norma, un soggetto può intervenire in un processo tra altre persone al fine di «sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse».

L'articolo 57 del Testo unico dell'imposta di registro ha avuto, tra l'altro, anche un profondo scrutinio nella giurisprudenza costituzionale, per verificare se la solidarietà in questione, comportando l'obbligo di pagamento dell'imposta anche a carico dell'attore, incidesse negativamente sul diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. La Consulta ha ritenuto la norma legittima (ordinanza 215/2000), in quanto ha riconosciuto il principio secondo il quale «in materia di imposte indirette, il necessario collegamento con la capacità contributiva non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltretutto del debitore principale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacità contributiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Risparmiare scegliendo il Server leader di mercato?

Scopri il programma Cashback HP: il rimborso arriva direttamente sul tuo conto corrente!

scopri tutti i prodotti sul sito www.cashbackhp.it



Intel and the Intel logo are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S and/or other countries.

NOTIZIE

In breve

TANGENTI

Arrestato a Roma un giudice tributario

Luigi De Gregorio, 66enne giudice della Commissione tributaria provinciale, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Roma. L'arresto è avvenuto in flagranza mentre il giudice stava riscuotendo una tangente di 6 mila euro, chiesta per «aggiustare» una pratica che riguardava il figlio di un avvocato. Durante alcuni contatti telefonici il giudice aveva chiesto un incontro per chiarimenti sulla «pratica». La situazione ha insospettito

l'avvocato che, munito di registratore, si è presentato all'incontro con il giudice, che gli ha chiesto 6 mila euro in cambio della chiusura positiva della pratica. L'avvocato si è quindi rivolto alla Polizia.

PAGAMENTI

Abi lancia un servizio per le bollette online

Al via a gennaio il nuovo servizio Cbill messo a punto dal consorzio Cbi (Abi) per consentire a chi ha un conto corrente online di pagare via internet tutte le bollette e le fatture emesse dalle aziende e dalle pubbliche amministrazioni per utenze, servizi e tributi come gas, luce, telefono, polizze assicurative, bollo auto, canone Rai.